


CITTÀ DI PALESTRINA
PROVINCIA DI ROMA

***REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E LA NOMINA
DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE , DEL CONTROLLO DI GESTIONE***



Art. 1	3
Oggetto del Regolamento	3
Art. 2	3
Nomina, Composizione e Requisiti dell' Organismo di Valutazione	3
ART. 3	4
Dipendenza gerarchica e responsabilità	4
ART. 4	4
Funzioni e competenze	4
ART. 5	5
Accesso Ai Documenti	5
Art. 6	5
Servizio Controllo di Gestione	5
ART. 7	6
Codice di Comportamento	6
Art. 8	6
Disposizioni finali	6

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo di Valutazione (O.V.) dell'Amministrazione Comunale di Palestrina ai sensi:

1. del Decreto Legislativo n. 286 del 30/7/1999 per le parti non disapplicate;
2. dell'art. 147 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale";
3. dell'art. 7 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009
4. delle deliberazioni della CIVIT (oggi ANAC) n.4 del 16 febbraio 2010 e n. 121 del 09 dicembre 2010;
5. delle risposte, ai quesiti posti da parte di enti locali, fornite dall' ANAC (già CIVIT).

Art. 2
Nomina, Composizione e Requisiti dell' Organismo di Valutazione

1. I componenti dell'organismo di valutazione (O.V.) sono nominati dal Sindaco con proprio decreto sulla base della valutazione del curriculum vitae dei candidati. Con lo stesso provvedimento viene individuato il Presidente dell'Organismo di Valutazione. L'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato elettivo, salvo revoca anticipata da motivare per iscritto.
2. L'Organismo di Valutazione è composto da tre componenti esterni scelti tra esperti qualificati nel campo dell'organizzazione, del controllo di gestione e della misurazione e valutazione delle prestazioni di cui almeno uno esperto nel Controllo di Gestione. E' garantita la rappresentanza di genere.
3. Tutti i componenti dell'Organismo di Valutazione devono essere in possesso di laurea specialistica o del vecchio ordinamento in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o lauree equipollenti oppure aver maturato specifica e comprovata esperienza nel campo del controllo di gestione, della revisione contabile o dell'organizzazione del lavoro.
4. I componenti del Organismo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina.
5. L'Organismo di valutazione, anche se non interamente composto, continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato del Sindaco e fino alla riconferma o alla nomina del nuovo organismo. La nomina del nuovo Organismo di valutazione dovrà avvenire entro il termine di novanta giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorso il quale resta confermato l'organismo in carica.

6. L'Amministrazione Comunale può avvalersi della facoltà di istituire organismi unici di Valutazione fra Amministrazioni omogenee previa approvazione di specifica convenzione. In tal caso la convenzione dovrà prevedere che l'organismo sia composto dai medesimi componenti per le Amministrazioni convenzionate; sarà comunque garantita l'omogeneità dei criteri di valutazione e del piano degli indicatori, anche al fine di una possibile attività di monitoraggio e comparazione dei risultati realizzati dagli Enti interessati.
7. Al Presidente dell'Organismo di Valutazione verrà corrisposta una indennità pari a quella prevista dallo specifico D.M. per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, oltre il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura. Ai componenti dell'OV verrà riconosciuta un'indennità commisurata al 50% del compenso del Presidente ;
8. Può essere prevista la figura di un verbalizzante nominato dal Presidente, anche dipendente del Comune.
9. Ai fini della validità della seduta deve risultare presente, oltre al Presidente almeno un componente.

ART. 3

Dipendenza gerarchica e responsabilità

L'Organismo di Valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Sindaco.

ART. 4

Funzioni e competenze

L'organismo di valutazione (O.V.):

- propone alla Giunta, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di misurazione e valutazione della performance elaborato con il contributo della struttura e delle organizzazioni sindacali, e le sue eventuali modifiche periodiche;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso.
- Partecipa al Controllo di Gestione di cui all'art. 147 comma 2 lettera a) verificando l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, e propone gli opportuni interventi correttivi, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse e risultati
- Partecipa al controllo strategico affiancando il Segretario Generale nella formulazione degli strumenti della programmazione attuativa degli obiettivi di governo (Piano della Performance) e nel monitoraggio dei risultati, anche attraverso l'utilizzo di specifici software messi a disposizione dall'Amministrazione;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
- garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, dai contratti

collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dai regolamenti comunali, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

- propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida e delle metodologie approvate dalla Giunta in materia di misurazione valutazione della performance;
- propone tutte le modifiche necessarie per l'allineamento degli strumenti predisposti alle linee guida di volta in volta emanate dall'ANAC;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- partecipa al monitoraggio dell'attuazione del PTPC ;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
- propone la graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata sulla base della metodologia approvata dalla Giunta e delle risorse disponibili;
- esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione e della valorizzazione delle risorse umane e sull'evoluzione dei sistemi di controllo ;
- valida la relazione annuale della performance dell'Ente;
- verifica l'effettuazione del monitoraggio lavoro flessibile di cui all'art. 36, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,

ART. 5

Accesso Ai Documenti

1. Per la propria attività l'Organismo di Valutazione utilizza le fonti informative degli uffici, dei dati prodotti dai dirigenti e dalle P.O., dall'eventuale supporto amministrativo, dagli amministratori e da chiunque sia portatore di interessi, purché identificabile.
2. L'accesso ai verbali delle riunioni è garantito agli interessati, quando la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L. 241/90.

Art. 6

Servizio Controllo di Gestione

1. L'Organismo di Valutazione, nell'ambito delle proprie funzioni in materia di controllo di Gestione può chiedere ad ogni soggetto gestionale dell'ente specifici reports e indicatori economico-finanziari ai fini dell'esercizio della propria attività.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'Organismo di Valutazione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente finalizzata all'estrapolazione dei dati necessari.

ART. 7

Codice di Comportamento

Tutti i componenti dell'Organismo di Valutazione sono tenuti ad osservare le seguenti norme:

- 1) l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
- 2) i risultati, le indicazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Sindaco;
- 3) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, ai CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, nonché ai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti.
2. La mancata nomina dell'organismo di valutazione preclude la possibilità di riconoscere l'indennità di risultato per i dirigenti e la produttività per i dipendenti sia in modalità della Performance Individuale che Organizzativa.
3. Il Decreto di nomina e i curriculum dei membri dell'OV dovranno essere pubblicati sul sito dell'ente.